

**CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
DEI FREQUENTANTI
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

tra

la **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DEL
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA**

in persona del Direttore prof. Massimo Donini

e

la **FONDAZIONE FORENSE MODENESE**

in persona del Presidente avv. Daniela Dondi

ed il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA**

in persona del Presidente avv. Daniela Dondi

PREMESSO

- Che a partire dall'Anno Accademico 2001/2002, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, è stata istituita la Scuola di specializzazione per le professioni legali. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 d.lgs. 17 novembre 1997, n.398;
- Che il funzionamento della Scuola, è retto e disciplinato dal Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui al d.m. 21 dicembre 1999 n. 537;
- Che la finalità della Scuola è quella di provvedere alla formazione comune di laureati in giurisprudenza che intendano accedere alla magistratura o all'esercizio della professione di avvocato e di notaio;
- Che la Scuola attualmente ha la durata di due anni accademici consecutivi, con attività didattiche articolate in almeno 400 ore annue di didattica frontale, oltre esercitazioni e tutorato;
- Che la FONDAZIONE FORENSE MODENESE ha tra i suoi scopi quello di istituire una scuola Forense, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, per le finalità previste dalla l. 31 dicembre 2012 n. 247 e relativi regolamenti attuativi ministeriali e del Consiglio Nazionale Forense;
- Che la Fondazione ha istituito una Scuola Forense, senza finalità lucrative e per il conseguimento delle finalità di cui sopra;
- Che in particolare la Scuola Forense cura l'organizzazione, in ambito circoscrizionale:a) dei corsi di formazione per l'accesso dei tirocinanti alla professione di avvocato;b) delle attività di formazione forense continua;c) dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista;
- Che è pertanto di comune interesse delle parti del presente atto attuare la più proficua formazione per l'accesso alla professione di avvocato;
- Che la presente convenzione intende sviluppare e proseguire una già proficua collaborazione tra le parti;
- Che la presente convenzione è destinata ad assicurare il raccordo tra l'attività svolta dalle partinei rispettivi ambiti;
- Che gli attuali programmi della Scuola di specializzazione soddisfano – ad avviso del Coa e della Fondazione Forense- i requisiti previsti dall'attuale normativa per il completamento dell'attività formativa richiesta ai praticanti avvocati dall' art. 43 L.247/12;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione

Art. 2

La frequenza con profitto della Scuola di specializzazione, di durata biennale, soddisfa l'attività formativa per coloro che intendono accedere all'esame di abilitazione ed alla professione forense, in attuazione dell'art.43 della Legge n.247/12, agli effetti del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Art. 3

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato, ci si richiama alla normativa vigente in materia, con l'intesa che le parti periodicamente si confronteranno per verificare la rispondenza dei programmi della Scuola di specializzazione alle indicazioni programmatiche Ministeriali destinate alle Scuole per la Formazione forense dei tirocinanti avvocati.

Modena, 15 settembre 2016

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, separated by a horizontal line.